

COMUNE DI LECCO

S T A T U T O

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del
06.09.2010.

INDICE

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - La comunità locale e il Comune

Art. 2 - Principi ispiratori

Art. 3 - Territorio, sede, stemma, gonfalone, titoli e
benemerienze del Comune

Art. 4 - I regolamenti comunali

Capo II - Gli organi del Comune

Art. 5 - Organi del Comune

Art. 6 - Consiglio Comunale

Art. 7 - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 8 - Ufficio di presidenza

Art. 9 - Consiglieri comunali

Art. 10 - Gruppi consiliari

Art. 11 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 12 - Commissione speciale permanente di controllo
e garanzia

Art. 13 - Commissioni speciali

Art. 14 - Linee programmatiche di mandato

Art. 15 - Sindaco

Art. 16 - Rappresentanza dell'Ente

Art. 17 - Vice Sindaco

Art. 18 - Giunta Comunale

Capo III - Partecipazione popolare, decentramento e
diritti dei cittadini

Art. 19 - Libere forme associative

Art. 20 - Partecipazione all'amministrazione locale

Art. 21 - Iniziativa e proposta popolare

Art. 22 - Referendum consultivo

Art. 23 - Coordinamenti territoriali per la partecipazione

Art. 24 - Commissione per la pari opportunità

Art. 25 - Principi generali dell'azione amministrativa

Art. 26 - Diritti del contribuente

Art. 27 - Difensore civico

Capo IV - Organizzazione comunale

Art. 28 - Principi e criteri direttivi

Art. 29 - Segretario Generale

Art. 30 - Vice Segretario Comunale

Art. 31 - Direttore Generale

Art. 32 - Dirigenti

Art. 33 - Incarichi di direzione

Art. 34 - Coordinamento e integrazione delle funzioni

delle attività

Art. 35 - Controlli interni

Capo V - Ordinamento dei servizi

Art. 36 - I servizi pubblici locali

Art. 37 - Affidamento diretto di servizi

Art. 38 - Aziende speciali

Art. 39 - Istituzioni

Art. 40 - Società di capitali

Art. 41 - Associazioni e fondazioni

Art. 42 - Consorzi

Art. 43 - Convezioni e accordi di programma

Art. 44 - Conferimento di funzioni ed incarichi in enti

Art. 45 - Carta dei servizi pubblici

Capo VI - Gestione economico – finanziaria e
contabilità

Art. 46 - Ordinamento contabile del comune

Art. 47 - Finanza locale

Art. 48 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 49 - Mancata approvazione del bilancio nei termini
di legge

Art. 50 - Rendiconto

Art. 51 - Controllo di gestione

Art. 52 - Revisori dei conti

Art. 53 - Contratti

Capo VII - Norme finali e transitorie

Art. 54 - Revisione e abrogazione dello statuto

Art. 55 - Entrata in vigore

Art. 56 - Adozione dei regolamenti

Art. 57 - Attuazione dello statuto

Art. 58 - Norme transitorie

PREMESSA

La Città di Lecco, consapevole della bellezza dei suoi monti e del suo lago, si riconosce nei valori della propria cultura e tradizione di laboriosità, responsabilità, solidarietà ed intraprendenza, nell'impegno civile, religioso, culturale e nella collaborazione delle diverse forme associate di cui, da sempre, è ricco il tessuto sociale.

La Città di Lecco si articola in rioni corrispondenti agli antichi Comuni di Acquate, Belleo, Castello, Chiuso, Germanedo, Lecco, Laorca, Maggianico, Olate, Rancio e San Giovanni alla Castagna dai quali è sorto l'attuale Comune di Lecco.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

LA COMUNITÀ LOCALE E IL COMUNE

1. Il Comune di Lecco è ente locale autonomo secondo i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il Comune di Lecco è costituito dai cittadini che vivono nel territorio comunale di cui riconosce e difende la libertà, la centralità della persona e la proprietà, senza distinzione di razza, sesso, età e religione, ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione della Repubblica.
3. La comunità di Lecco si autogoverna con i poteri e gli istituti previsti e disciplinati dal presente statuto, che è fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica.
4. Il Comune di Lecco concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea, al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Esso concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti in attuazione del principio di sussidiarietà, secondo cui

l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, favorendo l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte di famiglie, associazioni, imprese e comunità.

5. Il Comune di Lecco valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della carta Europea dell'Autonomia locale, sostenendo altresì il processo di trasformazione dei poteri locali secondo il principio di autogoverno.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Lecco orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica ispirandola a criteri di equità, trasparenza, accessibilità, solidarietà, ed esercita le proprie funzioni secondo i principi di efficacia, economicità, efficienza, responsabilità applicando il metodo della programmazione partecipata e della chiarezza procedurale. Il Comune garantisce e valorizza il diritto di concorrere allo svolgimento delle attività poste in essere dall'amministrazione locale da parte dei

cittadini, delle formazioni sociali, delle imprese e delle associazioni, come espressioni della comunità locale.

2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture a qualsiasi titolo esso partecipi.

3. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità promuovendo la presenza di entrambi i sessi negli organi istituzionali, collegiali e degli enti ad esso collegati. Il Comune promuove altresì l'emancipazione, le forme di convivenza ed integrazione dei suoi cittadini senza distinzione alcuna e nel rispetto dei valori di cui ogni persona è portatrice, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che limitano il libero e pieno sviluppo dell'individuo. Il Comune favorisce la soluzione del bisogno abitativo e un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie.

Organizza l'accesso ai servizi nel modo più ampio ed efficiente. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità della città con particolare riguardo ai soggetti portatori di disabilità, operando per il superamento delle barriere architettoniche. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale,

l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti delle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione dei servizi. Il Comune favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

4. Il Comune promuove la tutela della vita umana, in ogni momento e condizione della sua esistenza, della persona e della famiglia. Attua la valorizzazione sociale della famiglia, assicurando, tramite i servizi sociali educativi, il sostegno alla corresponsabilità dei genitori anche nelle unioni di fatto, nell'impegno di cura e di educazione dei figli. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. Riconosce la specificità della condizione giovanile incentivando la formazione personale e civile dei giovani e favorendo la partecipazione alla vita della comunità.

5. Il Comune assicura il governo del territorio attraverso i principi di tutela, valorizzazione e ripristino dell'integrità territoriale; salvaguarda le specificità del tessuto urbano con particolare riferimento ai nuclei storici; definisce un sistema della mobilità che consenta un'equilibrata percorribilità ciclo-pedonale e veicolare;

controlla gli insediamenti urbani e le attività produttive al fine di un progressivo miglioramento delle condizioni igienico-ambientali. Il Comune favorisce e sostiene tutte le azioni atte ad ottenere risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili. Il Comune concorre, anche in rapporto con le istituzioni europee ed internazionali, in attuazione di Agenda 21, alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assolvere, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, la necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

6. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico della città e le tradizioni culturali cittadine, riconoscendo altresì le diverse culture che nella città convivono. Il Comune valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali.

7. Il Comune valorizza e sostiene le risorse e le attività culturali, formative, sportive, ricreative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le Università, l'amministrazione scolastica e le altre realtà pubbliche e private del mondo della scuola, le istituzioni e associazioni culturali nazionali, regionali e locali.

8. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace, di sicurezza e di cooperazione dello sviluppo economico, sociale, culturale e secondo i principi di libertà, tolleranza e rispetto della dignità umana, al fine di contribuire ad una migliore conoscenza tra i popoli ed al superamento degli squilibri attualmente esistenti.

9. Il Comune valorizza e sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

10. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella società ed individua, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla realizzazione degli obiettivi e delle modalità di gestione in un quadro di responsabilità e di merito.

11. Il Comune risponde alla domanda di sicurezza sociale secondo due modalità, tra loro complementari, che si esplicano attraverso:

- a) una costante e rinnovata capacità di collaborare, in materia di ordine e sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità, con le istituzioni dello Stato che esercitano tale competenza;
- b) politiche sempre più caratterizzate dalla volontà di ricercare ed elaborare interventi ed iniziative di vera

prevenzione ed integrazione sociale.

ART. 3

TERRITORIO, SEDE, STEMMA, GONFALONE, TITOLI E BENEMERENZE DEL COMUNE

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Lecco il territorio e la comunità.
2. Il titolo di Città è stato concesso al Comune di Lecco, con Decreto del Governo Provvisorio della Lombardia, in data 22 giugno 1848.
3. Per le benemerienze acquisite dalla sua popolazione il Comune di Lecco è decorato di medaglia d'argento al valor militare per attività partigiana, concessa con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1974.
4. La sede del Comune è Palazzo Bovara. Nella sede comunale si svolgono, in via ordinaria, le adunanze degli organi elettivi collegiali.
5. Lo stemma del Comune di Lecco raffigura uno scudo partito con croce rossa in campo bianco e leone rampante d'oro in campo azzurro. Sullo scudo, sorretto ai lati da due tritoni, è posta una corona comitale. Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone e la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentari.

6. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

ART. 4

I REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di competenza del Comune.

2. I regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia

municipale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

3. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge.

CAPO II

GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 5

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune: il consiglio, il sindaco, la giunta.

ART. 6

CONSIGLIO COMUNALE

1. La composizione, l'elezione e la durata del consiglio sono stabilite dalla legge.

2. Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Nelle relative proposte di deliberazione dovranno essere esplicitati i motivi che determinino l'urgenza e l'improrogabilità.

3. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e svolge le funzioni attribuite dalle leggi e dallo statuto. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa nonché di risorse finanziarie proprie.

4. Il regolamento, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio, è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.

5. Il consiglio è riunito validamente, in prima convocazione, con l'intervento della metà dei componenti del consiglio comunale. In seconda convocazione, per la validità dell'adunanza deve essere presente almeno un terzo dei componenti del consiglio comunale, senza computare il sindaco.

6. Il consiglio comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Sono fatti salvi i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge e dallo statuto. In tutti i casi in cui è prevista la

nomina di consiglieri o di rappresentanti di minoranza si procede con il sistema del voto limitato.

ART. 7

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, elegge nel suo seno il Presidente con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Comunale, senza computare a tal fine il Sindaco. La votazione avviene a scrutinio segreto. Qualora nessun Consigliere raggiunga tale quorum, entro i successivi trenta minuti si procede ad una ulteriore votazione con il medesimo quorum. Se anche in questa votazione non si raggiunge il quorum si rinvierà la votazione in altra seduta, da tenersi decorsi almeno sette giorni dalla prima. Le prime due sedute saranno convocate con un unico avviso. In tutte le sedute successive alla prima, da tenersi decorsi almeno sette giorni da ciascuna precedente seduta, si procederà fino al massimo di tre votazioni per seduta, a distanza di trenta minuti fra ciascuna votazione, e nelle votazioni il quorum da raggiungere per l'elezione sarà sempre rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio senza computare a tal fine il

Sindaco.

2. Nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente, il Consiglio procede all'elezione di due Vice Presidenti che, insieme al Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dai Vice Presidenti, secondo le modalità previste dal regolamento, o, in assenza di esse, dal Vice presidente più anziano d'età. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, fungerà da Presidente del Consiglio il Consigliere anziano.

3. Per l'elezione dei due Vice Presidenti di cui al precedente comma, ogni consigliere esprime una sola preferenza. L'elezione avviene a scrutinio segreto e risulteranno eletti due consiglieri, di cui uno della minoranza, che avranno ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, prevale il consigliere più anziano di età.

4. Le deliberazioni di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti sono immediatamente eseguibili. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche e tali dichiarazioni sono registrate a verbale.

5. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio possono essere revocati su proposta motivata di almeno

1/3 dei consiglieri assegnati, votata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, senza mai computare nei conteggi il Sindaco.

6. Qualora il Presidente eletto cessi per qualsiasi motivo dall'incarico, l'elezione del nuovo Presidente, con le procedure di cui al comma uno, dovrà aver luogo nella seduta di Consiglio immediatamente successiva.

7. Qualora uno dei Vice Presidenti eletti cessi per qualsiasi motivo l'incarico, l'elezione del nuovo vicepresidente dovrà aver luogo nella seduta di Consiglio immediatamente successiva. La votazione avverrà con la partecipazione dei soli consiglieri di maggioranza o di minoranza, a seconda del gruppo di appartenenza del Vice Presidente cessato, e risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

8. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio non possono rivestire contemporaneamente la carica di capogruppo di gruppi consiliari, e decadono automaticamente alla scadenza del mandato consiliare.

9. Al Presidente del Consiglio Comunale competono le funzioni a lui attribuite dalla legge:

a convoca il Consiglio Comunale, sentito il Sindaco e la Commissione dei Capigruppo. In presenza di una richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri, è

tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti;

b stabilisce, d'intesa con il Sindaco e con la Commissione Capigruppo, l'ordine del giorno del Consiglio;

c apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere ed in conformità alle disposizioni del regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale e proclama la volontà consiliare;

d ha la facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o riprendere le sedute del Consiglio e garantisce che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;

e ha la facoltà, sentito il parere del Consiglio, di dare la parola a persone esterne all'assemblea;

f convoca la prima seduta delle commissioni consiliari;

g riceve le conclusioni dei lavori delle commissioni consiliari.

ART. 8

UFFICIO DI PRESIDENZA

E' composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti eletti dal Consiglio e svolge le seguenti funzioni:

1. programma le adunanze del Consiglio Comunale d'intesa con il Sindaco e con la Commissione dei Capigruppo;
2. assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
3. assicura le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto e dal Regolamento;
4. promuove e coordina, secondo le modalità stabilite del presente Statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
5. cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;
6. annualmente, in occasione della predisposizione del Bilancio comunale, propone un programma delle proprie attività e i relativi stanziamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

7. adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dal Regolamento.

ART. 9

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro pubbliche funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni degli eletti a norma delle leggi elettorali, adottando i conseguenti provvedimenti. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche la surrogazione dei consiglieri ineleggibili o cessati per accettazione della nomina ad assessore e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

4. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, in conformità a quanto previsto dalla legge.

5. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.

6. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle istituzioni, dalle aziende speciali, dalle società e dagli enti dipendenti, notizie, documenti e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e devono fare uso delle informazioni ricevute esclusivamente per i fini istituzionali. L'esercizio del diritto di cui al presente comma è disciplinato dal regolamento del consiglio.

7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio ed hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno con le procedure e le modalità stabilite dal regolamento.

8. L'indennità spettante al consigliere per l'esercizio delle proprie funzioni è costituita dal gettone di presenza. L'interessato, a richiesta, può optare per la trasformazione di tale gettone in una indennità di funzione entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.

9. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio procede alla surroga dei consiglieri

dimissionari entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

10. Il Comune riconosce, anche attraverso la stipula di idonee polizze assicurative, il rimborso delle spese legali sostenute dai consiglieri, dagli assessori e dal sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti direttamente connessi all'espletamento del loro mandato, in procedimenti penali, civili e per responsabilità amministrativa, a condizione che non sussista conflitto di interesse con l'ente e il procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, o altro provvedimento non impugnabile che escluda espressamente ed inequivocabilmente ogni loro responsabilità.

11. Ai componenti il consiglio si applicano le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive contenute nella legge n. 441 del 5.07.1982, nel quadro delle normative di tutela della privacy e delle indicazioni del Garante.

ART. 10

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali sono costituiti in gruppi

corrispondenti alle liste nelle quali sono stati eletti. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, se questo sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio o se sia il candidato a sindaco proclamato consigliere comunale.

2. Nel corso del mandato due o più consiglieri di uno stesso gruppo o provenienti da gruppi diversi possono costituire un nuovo gruppo attribuendogli il relativo nome. Ogni consigliere può passare da un gruppo ad altro gruppo esistente. Il consigliere che intenda uscire da un gruppo senza aderire ad altro gruppo esistente o in via di costituzione, o che non intenda costituire un nuovo gruppo, viene associato al gruppo misto o lo costituisce se non già esistente.

3. Ciascun gruppo designa, dandone comunicazione alla presidenza del consiglio, il proprio capogruppo. In mancanza di comunicazione nel termine fissato da regolamento, viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo secondo il criterio fissato dal comma 4 del precedente art. 9.

4. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari.

ART. 11

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale procede alla costituzione di Commissioni permanenti composte esclusivamente da Consiglieri. Il Regolamento dovrà prevedere che all'interno di ogni Commissione ogni Gruppo Consiliare sia rappresentato con un criterio proporzionale di rappresentanza.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono cinque, oltre alla commissione capigruppo che costituisce, anch'essa, commissione consiliare permanente.
3. Entro 90 giorni dal giuramento del Sindaco, sentiti l'Ufficio di Presidenza e la commissione capigruppo, il Consiglio Comunale definisce con apposito atto il numero e le materie specifiche attribuite a ciascuna commissione consiliare permanente anche in rapporto alle funzioni che la legge assegna ai Comuni, alle Linee di indirizzo, alle deleghe assessorili e al carico di lavoro.
4. Le Commissioni hanno compiti consultivi, propositivi, istruttori e redigenti, secondo le norme stabilite nel Regolamento.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, ad esclusione della Commissione Capigruppo e salvo i casi previsti dal Regolamento.

6. Il Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle Commissioni.

7. Il numero dei voti a disposizione di ciascun Consigliere è proporzionale al numero dei voti spettanti al Gruppo di appartenenza in Consiglio.

ART. 12

COMMISSIONE SPECIALE PERMANENTE DI CONTROLLO E GARANZIA

1. Il consiglio comunale si avvale di una commissione speciale permanente con funzioni di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche e di presentare al consiglio relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata. La commissione può formulare proposte e suggerimenti in merito alla trasparenza ed allo snellimento dei procedimenti amministrativi nonché formulare, su richiesta dell'amministrazione comunale, pareri preventivi su tali materie.

2. Il presidente della commissione è eletto dalla commissione stessa nel suo seno con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti

eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi. È eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

3. Il regolamento determina i poteri della commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.

ART. 13

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni speciali per l'esame e l'approfondimento di questioni di sua competenza.

2. La composizione e il funzionamento delle commissioni speciali sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale e nella deliberazione istitutiva.

3. Il consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, con il mandato di relazionare al consiglio entro un termine fissato nella delibera di istituzione. Con la medesima deliberazione possono essere chiamati a fare parte della commissione anche esperti estranei al consiglio. Il regolamento disciplina la

composizione e il funzionamento delle commissioni di indagine.

ART. 14

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

1. Entro sei mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta, trasmette al presidente il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il presidente del consiglio trasmette immediatamente copia del documento ai Capigruppo Consiliari, che entro 20 giorni dal ricevimento, per iscritto, consegnano le eventuali osservazioni che il presidente del consiglio invia immediatamente al sindaco.
3. Il consiglio comunale nella riunione indetta entro venti giorni dall'invio al sindaco delle osservazioni dei gruppi, esamina il programma, le deduzioni e le proposte integrative del sindaco con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.
4. Il sindaco, contestualmente alla discussione del conto consuntivo, presenta al consiglio la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.

5. E' facoltà del sindaco, sentita la giunta provvedere, nel corso della durata del mandato, ad adeguare e/o modificare le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, dandone comunicazione al consiglio per l'esame.

6. Al termine del mandato, il sindaco presenta al consiglio comunale la relazione sulla realizzazione delle azioni e dei progetti di attuazione delle linee programmatiche.

ART.15

SINDACO

1. Il sindaco, capo dell'amministrazione comunale, è responsabile dell'amministrazione del Comune del quale ha la rappresentanza.

2. Il sindaco, Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

c) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza

pubblica;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. Svolge altresì le funzioni previste dalla legge in materia.

3. Il sindaco, in particolare:

a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del consiglio comunale;

b) riferisce annualmente al consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;

c) può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;

d) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;

e) impartisce direttive al direttore generale, al segretario generale e ai dirigenti in ordine alla gestione degli uffici e dei servizi;

f) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;

g) conferisce gli incarichi di collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità, che non attengono alla sfera gestionale dell'ente, ma ineriscono all'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli organi di direzione politica o riguardano le attività di

informazione e di funzionamento dell'ufficio stampa ai sensi della legge 150/2000;

h) nomina il segretario generale scegliendolo fra gli iscritti all'apposito albo;

i) può, previa deliberazione della giunta, nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi;

j) può attribuire ai dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti purché in linea con la qualifica dirigenziale;

k) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

l) adotta gli atti generali di indirizzo, in ordine allo svolgimento dei compiti, nonché per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi attribuiti ai dirigenti;

m) può richiedere al direttore generale qualora ritenga che atti di competenza dei dirigenti siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono

avocati dal direttore generale, o da questi rimessi ad altri dirigenti con specifiche istruzioni;

n) stipula i gemellaggi e i patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;

o) concede il patrocinio gratuito del Comune;

p) riferisce al consiglio comunale sull'attività della giunta in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

q) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

r) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale nonché tutti gli atti di governo previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;

s) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze

di protezione civile;

t) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

ART. 16

RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

1. Il sindaco è legale rappresentante dell'ente.
2. L'esercizio della rappresentanza è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal sindaco.
3. La delega può essere di natura generale. Con essa il sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per la stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.

ART. 17

VICE SINDACO

1. Il sindaco nomina fra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento anche del vice sindaco, le funzioni di sindaco vengono svolte dall'assessore più anziano di età.

ART. 18

GIUNTA COMUNALE

1. La giunta e' composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di dieci assessori, tra cui un vice sindaco, nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. La composizione della giunta deve essere ispirata ai principi di pari opportunità fra uomo e donna così da promuovere, al suo interno, la presenza di entrambi i sessi.
3. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale.
4. Gli assessori possono essere revocati dal sindaco, con provvedimento motivato, dandone comunicazione al consiglio comunale.

5. La giunta compie tutti gli atti, rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalle leggi o dallo statuto al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

6. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. La giunta prende atto collegialmente degli argomenti da sottoporre alla deliberazione del consiglio.

7. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo che la giunta stessa non decida di renderle tali.

8. Alle riunioni della giunta comunale partecipa il segretario generale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

9. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

Ai componenti la giunta si applicano le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive contenute nella legge n. 441 del

5.07.1982.

CAPO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE,
DECENTRAMENTO
E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 19
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il comune riconosce e valorizza le libere forme associative che hanno sede nel territorio comunale o che in esso svolgano le proprie attività per lo sviluppo sociale, economico imprenditoriale e sindacale, culturale ed educativo, ricreativo e sportivo.
2. Le modalità di rapporto tra comune ed associazioni sono improntate ad un reciproco scambio di informazioni, anche con la creazione di gruppi di lavoro e di progetto, realizzato prima dell'assunzione degli atti deliberativi e/o fondamentali e finalizzato ad approfondire i problemi ed a definire le soluzioni migliori per garantire efficacia ed efficienza ai servizi da offrire alla collettività.
3. Le associazioni, le società cooperative e gli altri enti senza fini di lucro, che abbiano scopi associativi,

comunque attinenti ad aspetti della vita comunitaria, definiti associazioni repertorate, hanno diritto a partecipare all'amministrazione locale, nei limiti e nei termini previsti dal regolamento.

4. Il Comune tiene, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento della partecipazione, un "repertorio delle associazioni", garantendo la libera consultazione dello stesso.

5. Il regolamento sulla partecipazione stabilisce norme e criteri della verifica annuale del repertorio delle associazioni in base ai quali e' stabilita la permanenza nel repertorio. Tale verifica deve riguardare la reale effettuazione di programmi e attivita'.

6. Il Comune si impegna, in particolare, a favorire le associazioni, con particolare riguardo a quelle iscritte nel repertorio di cui al comma 4, che svolgono la propria attività, utilizzando l'opera volontaria dei propri associati, nei settori della promozione e della sicurezza sociale, dell'assistenza, della diffusione della pratica sportiva, della cultura, della formazione, dell'educazione e della tutela della vita e dell'ambiente.

7. Il Comune, qualora intenda istituire servizi nei settori di cui al precedente comma affidandone la gestione a terzi, si impegna a consultare le associazioni iscritte nel repertorio di cui al comma 4, operanti nei

settori medesimi nonché a valutare, compatibilmente con il carattere delle specifiche attività, la possibilità di affidare a tali associazioni la gestione dei servizi , in particolare alle associazioni di volontariato.

ART. 20

PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

1. Il comune promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale attraverso lo strumento fondamentale dell'informazione preventiva e la attua tramite richieste di pareri, istituzione e/o valorizzazione di consulte di settore, indizione di assemblee, effettuazione di sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sulla partecipazione, che comunque deve garantire:

- il diritto all'informazione;
- il diritto alla consultazione su singole materie, specificandone tempi e strumenti;
- le condizioni per gli interventi di natura economica da parte del comune, nei limiti delle disponibilita' del

bilancio dell'ente;

- le agevolazioni per l'accesso agli atti amministrativi e per il rilascio di copie;

- le procedure per l'accesso alle strutture comunali.

2. Il Comune riconosce l'attività delle consulte valorizzandone l'operato anche con la richiesta di pareri sugli atti che rientrano nell'ambito di competenza in cui esse operano.

3. Il regolamento sulla partecipazione determina la tipologia delle consulte da istituire nonché la composizione e le modalità di funzionamento.

4. I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, possono partecipare alla vita pubblica locale attraverso gli istituti previsti dal presente articolo nonché dagli articoli 19,21 e 25.

ART. 21

INIZIATIVA E PROPOSTA POPOLARE

1. Tutti i cittadini, in forma singola o associata, aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale, hanno facoltà di presentare istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Le istanze sono

sottoscritte da uno o piu' elettori e ad esse risponde la giunta; le petizioni sono sottoscritte da almeno 250 elettori e ad esse risponde il consiglio comunale.

2. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare. L'iniziativa si esercita mediante proposte sottoscritte da almeno 400 elettori.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono contenere in modo chiaro la questione posta o la soluzione proposta, recando in calce le firme autenticate, nei modi di legge, dei sottoscrittori, nonche' il recapito del primo firmatario.

4. Gli organi competenti hanno 45 giorni di tempo, a decorrere dalla data di protocollo, per formulare le relative risposte, far conoscere i propri intendimenti o motivare le cause di eventuali ritardi nell'esame. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti il primo firmatario può rivolgersi all'ufficio del difensore civico.

ART. 22

REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' previsto il referendum consultivo su richiesta:

- di 1800 cittadini elettori del consiglio comunale;

- della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale escluso il sindaco .

2. La richiesta di cui al primo comma puo' riguardare qualsiasi argomento sul quale gli organi istituzionali del comune hanno competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti:

A) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o questioni concernenti persone;

B) personale del comune e delle aziende speciali;

C) regolamento di funzionamento del consiglio comunale e dei consigli di circoscrizione;

D) bilanci, finanza, tributi, contabilita', tariffe;

E) materie sulle quali gli organi istituzionali del comune devono esprimersi entro termini stabiliti per legge;

F) oggetti sui quali sono gia' stati assunti provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni vincolanti verso diritti soggettivi di terzi;

G) pareri richiesti da disposizioni di legge. Sono altresì esclusi referendum in ordine ad atti o provvedimenti riguardanti minoranze etniche e religiose. Sono inoltre esclusi referendum su materie per le quali il comune condivide la competenza gestionale con altri enti. Sono

pure esclusi i referendum su argomenti già sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi 3 anni.

3. Il referendum locale non puo' svolgersi in coincidenza con altre forme di voto.

4. Il regolamento sulla partecipazione e sull'accesso agli atti disciplina gli adempimenti del comitato promotore, le modalita' di raccolta delle firme, i tempi per il giudizio preventivo di ammissibilita', secondo quanto richiamato al comma 2 del presente articolo, espresso da una commissione tecnica, i termini entro i quali il consiglio comunale delibera l'indizione del referendum, le modalita' e le procedure di voto.

5. Hanno diritto di voto i cittadini residenti nel Comune di Lecco che abbiano compiuto la maggiore età il giorno della consultazione referendaria.

6. All'onere finanziario per le spese necessarie allo svolgimento del referendum l'amministrazione fa fronte con propri mezzi di bilancio.

7. Il referendum è valido a prescindere dal numero di partecipanti al voto. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa raggiungano la maggioranza dei votanti; in caso contrario è dichiarato respinto.

8. Il consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati esamina la materia sulla quale si sono espressi gli elettori ed adotta le proprie determinazioni con una deliberazione contenente ampia motivazione, dandone adeguata pubblicità'.

ART. 23

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

1. Il Comune, assume e riconosce come elemento della sua identità, i rioni storici della città quali luoghi primari che valorizzano e attuano forme locali di identificazione e autorganizzazione, anche attraverso la realizzazione condivisa di progetti comuni.
2. Il Comune suddivide la città in zone, che possono comprendere più rioni o porzioni di essi, per rendere più efficiente ed efficace la partecipazione dei cittadini, il decentramento e la gestione dei servizi di base.
3. Il Comune organizza forme di partecipazione, di consultazione, di iniziativa, e di gestione dei servizi di base nelle zone in cui viene suddivisa la città.
4. Il Comune può decentrare nelle zone competenze e funzioni allo scopo di ottenere la migliore gestione dei servizi di base per i cittadini e i più idonei interventi per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti

insediati.

5. L'ambito territoriale delle zone è definito dal Regolamento con riferimento alla più idonea organizzazione delle iniziative e dei servizi da svolgervi, e degli interventi atti a valorizzare le diverse realtà storico-sociali del territorio cittadino.

6. Il Regolamento definisce, altresì, le modalità per la costituzione dei “Coordinamenti territoriali per la partecipazione”, composti dai consiglieri comunali che scelgono di farvi parte e che provvedono alla nomina di un coordinatore di maggioranza e un vice coordinatore di minoranza, e successivamente prevedono forme di consultazione e/o partecipazione delle realtà sociali presenti nelle zone.

7. I Coordinamenti territoriali per la Partecipazione, per l'ambito del territorio di competenza:

- a) sostengono forme organizzate di cittadinanza attiva;
- b) sostengono e riconoscono l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, nonché il confronto sui problemi della comunità locale;
- c) attuano il monitoraggio circa l'efficacia dei servizi comunali svolti nella zona;
- d) svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dall'apposito Regolamento.

8. Le attività che comportano impegni di spesa potranno

essere attuate solo previa imputazione degli stessi allo specifico capitolo del bilancio comunale, a cura del competente dirigente.

Art. 24

COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITÀ.

1. E' istituita la commissione per le Pari Opportunità, che ha per compito di promuovere da parte del consiglio e degli altri organi di governo del Comune condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti ed aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
2. La commissione è composta da consiglieri e da soggetti esterni al consiglio comunale.
3. Le norme di funzionamento della commissione sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 25

PRINCIPI GENERALI DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa del Comune si uniforma a principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione,

efficienza, efficacia ed economicità.

2. Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, compresi gli atti generali non normativi, devono essere motivati con la esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e con adeguata illustrazione delle ragioni che hanno condotto alla emanazione dell'atto.

3. I procedimenti amministrativi sono disciplinati dal regolamento che individua l'unità organizzativa responsabile della fase istruttoria e di ogni altro adempimento strumentale. Spetta inoltre al regolamento determinare, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, le forme e le modalità di pubblicità e di informazione, l'individuazione dei soggetti interessati e le forme della partecipazione.

4. E' ammesso intervento nel procedimento amministrativo dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi che ricevano pregiudizio dalla attività amministrativa. Il regolamento fissa i casi, le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

5. Ogni interessato ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia, salvi i limiti posti dalla legge e dal regolamento a tutela della segretezza e della riservatezza. Ha, altresì, diritto di

presentare deduzioni e documenti.

6. Il responsabile del procedimento può procedere alla audizione degli interessati, al fine di raccogliere, in eventuale contraddittorio, ogni elemento utile ai fini istruttori.

7. Il responsabile del singolo procedimento cura che, nei casi previsti dalla legge, i soggetti direttamente interessati ricevano comunicazione personale del suo avvio, del suo oggetto, dell'ufficio e del soggetto responsabile. Quando, per il numero e la qualità degli interessati, la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, vengono disposte le forme sostitutive previste dal regolamento, privilegiando le forme di pubblicità e di comunicazione di tipo informatico.

ART. 26

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente e adegua i regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria ai principi e alle disposizioni di legge in materia di statuto dei diritti del contribuente.

2. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, il

Comune applica i principi di informazione del contribuente, della conoscenza, chiarezza e motivazione degli atti, della semplificazione degli adempimenti, dell'interpello del contribuente, della trasparenza e irretroattività delle norme. Nei rapporti di carattere tributario, il Comune uniforma i propri comportamenti ai principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.

3. Al fine di garantire l'effettivo esercizio di tali diritti, il consiglio comunale approva la carta dei diritti del contribuente.

ART. 27

DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di garantire l'imparzialità, la legittimità e il buon andamento della amministrazione comunale, di tutelare i diritti dei cittadini di fronte al procedimento amministrativo nonché di garantire agli stessi l'accesso agli atti il Comune riconosce la figura del Difensore Civico Territoriale.

2. L'istituzione del Difensore Civico Territoriale avviene nel rispetto delle modalità fissate dalla Legge e declinate dal Regolamento.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE COMUNALE

ART. 28
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune di Lecco assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le linee fondamentali per l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione, per il conferimento della direzione e della responsabilità delle strutture organizzative, nonché i criteri per la gestione delle risorse umane e la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.
3. Gli uffici ed i servizi del Comune si articolano in unità organizzative che sono aggregate, come disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla giunta, sulla base di criteri definiti dal consiglio.
4. Il regolamento deve assicurare la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione

amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini.

ART. 29

SEGRETARIO GENERALE

1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del sindaco, della giunta e del consiglio, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal sindaco. Il sindaco definisce, con proprio atto, i rapporti tra segretario generale e direttore generale di cui al successivo art. 31.

2. Qualora non sia nominato il direttore generale, il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il regolamento di organizzazione può prevedere l'attribuzione al segretario generale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d) del T.U. 18.8.2000 n. 267, di funzioni di direzione generale, allo scopo di qualificarne e rafforzarne il ruolo di sovrintendenza e coordinamento della dirigenza.

ART. 30

VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il vicesegretario è nominato dal sindaco fra i dirigenti del Comune in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo dei segretari. Coadiuvato il segretario e svolge le funzioni vicarie, sostituendolo nei casi di vacanza senza impedimento.

ART. 31

DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco, compatibilmente con le norme di legge, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal sindaco, previa deliberazione della giunta, al segretario generale ovvero, tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, anche a un dipendente di ruolo dell'amministrazione. In quest'ultima ipotesi, la stipulazione del relativo contratto

individuale può determinare, con effetto dalla data di decorrenza del rapporto pattuita dalle parti e l'effettiva assunzione delle relative attribuzioni, il collocamento del dipendente interessato in aspettativa senza assegni con riguardo alla posizione di provenienza, per tutta la durata del costituito rapporto.

L'ente si riserva tuttavia la facoltà di ricoprire il posto di provenienza lasciato temporaneamente vacante con relativa costituzione di rapporto a tempo determinato a sensi delle vigenti norme. Allo spirare del termine di efficacia del rapporto costituito a tempo determinato, come in ogni caso di cessazione anticipata degli effetti medesimi cessano altresì di diritto gli effetti del collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente interessato, il quale, dallo stesso termine, è ricollocato, per gli effetti giuridici ed economici, nella posizione di provenienza.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. A tal fine, i dirigenti, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, rispondono al direttore generale, che ne coordina l'azione. Le funzioni del direttore generale sono indicate nella legge

e nel regolamento di organizzazione.

ART. 32

DIRIGENTI

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
3. Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'amministrazione, tra i quali, in particolare :
 - a) la verifica della fase istruttoria dei provvedimenti e l'emanazione degli atti conseguenti, necessari per l'esecuzione delle deliberazioni, dei contratti e di ogni altra convenzione, oggetto di precedenti provvedimenti

- adottati dagli organi competenti;
- b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - c) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - d) la stipulazione dei contratti;
 - e) l'adozione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - f) l'adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - h) l'adozione di ordinanze in attuazione di leggi e regolamenti, ivi compresa l'applicazione di sanzioni amministrative;
 - i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - l) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, di abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di

irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

m) l'approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche, gli atti di occupazione d'urgenza, di espropriazione e simili;

n) tutti gli altri atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Ferma restando la competenza esclusiva del sindaco alla rappresentanza in giudizio dell'ente ai sensi dell'art. 16 del presente statuto è compito dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, previa acquisizione di parere del dirigente del servizio avvocatura, disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'amministrazione, conciliare, transigere e rinunciare agli atti, adottando allo scopo apposite motivate determinazioni. Le funzioni di assistenza e difesa in giudizio sono assunte dall'avvocatura comunale. Qualora si renda necessario ricorrere a legale esterno, il relativo incarico, sentito il dirigente della struttura interessata viene conferito, con motivata determinazione dal dirigente dell'avvocatura comunale ad avvocati iscritti nell'elenco dei

professionisti e degli studi associati, a docenti universitari o a liberi professionisti o studi legali associati dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica esperienza e competenza nella materia. Nella determinazione d'incarico deve essere indicato anche il presunto ammontare della spesa individuata secondo la tariffa professionale in vigore.

5. Ferma restando la competenza del sindaco ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera g) , i dirigenti conferiscono, gli incarichi di collaborazione esterna, compresi quelli ad alto contenuto di professionalità, che attengono alla sfera gestionale di rispettiva competenza, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti di organizzazione e di disciplina dei contratti.

6. Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti dei settori individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

7. Con le modalità e limiti previsti dal regolamento di organizzazione, i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle unità organizzative in cui si articolano le strutture a cui sono preposti. Non sono, comunque, delegabili le

funzioni dirigenziali, di carattere strategico-organizzativo, di pianificazione, di programmazione, di organizzazione e di controllo generale sulla struttura diretta e sulle attività della stessa.

8. Per quanto concerne gli atti e i provvedimenti, di competenza dei dirigenti, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al comma 3, o già predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d'indirizzo del sindaco, dell'assessore di riferimento o della giunta.

9. Per assicurare il raccordo, nell'esercizio delle funzioni di gestione, tra l'attività dei dirigenti e le indicazioni espresse dagli organi politici, la giunta comunale, su proposta del sindaco, può individuare categorie di determinazioni dirigenziali che, per il loro particolare rilievo e contenuto organizzativo, tecnico ed economico ai fini della attuazione degli atti di indirizzo politico amministrativo, sono soggette ad informazione preventiva con la procedura indicata dal regolamento di organizzazione.

10. Nel rispetto del principio secondo il quale spettano ai dirigenti tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, col regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché col PEG ed eventuali atti integrativi, potranno essere specificati ulteriormente gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi e le relative modalità e criteri di esercizio, tenendo anche conto dell'assetto organizzativo delle direzioni di struttura e delle relative responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

11. In attesa del loro adeguamento alla normativa di legge e del presente statuto le disposizioni contenute nei regolamenti che conferiscono agli organi di governo dell'amministrazione l'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. Non sono applicate le norme contenute nei regolamenti incompatibili con leggi sopravvenute nonché con i principi e le disposizioni di cui al presente articolo. Nei casi d'incompatibilità s'intendono, comunque, direttamente applicabili le

disposizioni di legge e del presente statuto.

ART.33

INCARICHI DI DIREZIONE

1. Il sindaco conferisce gli incarichi di direzione di struttura organizzativa o di area funzionale. Tali incarichi sono conferiti a tempo determinato e sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, con provvedimento motivato e secondo criteri di competenza professionale nonché di esperienza.
2. La revoca dell'incarico è disposta dal sindaco, con provvedimento motivato, sentito il direttore generale, nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.
3. La copertura di posizioni di dirigente responsabile di struttura organizzativa o di area funzionale, nonché di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività uguali od analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
4. Ove il rapporto di lavoro sia costituito con personale comunale in servizio, in possesso dei prescritti requisiti, la stipulazione del relativo contratto comporta

il contestuale collocamento del dipendente interessato in posizione di aspettativa senza assegni per tutta la durata del nuovo rapporto dirigenziale. Il Comune può ricoprire il posto temporaneamente vacante mediante assunzioni a tempo determinato nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale vigente. Al termine, per qualsiasi causa, del rapporto di livello dirigenziale, il dipendente viene ricollocato nella posizione in precedenza ricoperta o in altra equivalente.

5. Il regolamento di organizzazione può prevedere che il Comune per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzione a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata non superiore a quella necessaria per conseguimento dell'obiettivo il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

ART.34

COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ

1. Il coordinamento della attività amministrativa e l'integrazione e raccordo tra le funzioni di indirizzo e

controllo spettante agli organi di direzione politica e la funzione di gestione spettante alla dirigenza sono assicurati dalle strutture e dagli organismi appositamente previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi .

ART.35

CONTROLLI INTERNI

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione e l'organizzazione del sistema di controlli interni sono definiti, in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. Il controllo strategico è svolto, comunque, da strutture che rispondono direttamente agli organi di

indirizzo politico.

CAPO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART.36

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici, che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività, finalizzati al conseguimento di obiettivi e scopi di rilevanza sociale e alla promozione dello sviluppo civile ed economico della comunità.
2. L'esercizio e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e delle relative reti avvengono secondo le disposizioni di legge statale e regionale, ferme restando le discipline di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.
3. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti nelle forme stabilite dalla normativa statale e regionale. I rapporti con i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio
4. Il settore comunale allargato dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali comprende le istituzioni, le

aziende speciali, i consorzi, gli enti e le società di capitale costituite o partecipate dal Comune.

5. La relazione previsionale e programmatica del Comune esprime, in una specifica e distinta sezione, gli indirizzi generali del settore comunale allargato, indicando per ciascun organismo gestionale gli obiettivi che si intendono raggiungere in termini di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.

6. La relazione al rendiconto della gestione del Comune indica, in una specifica e distinta sezione, il grado di attuazione degli indirizzi generali del settore comunale allargato, esprimendo per ciascun organismo gestionale le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Alla relazione sono allegati, a scopo informativo, i bilanci consuntivi degli enti di cui al comma 4.

ART. 37

AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI

1. Nei casi previsti dalla disciplina statale e regionale, l'affidamento diretto di appalti e concessioni di servizi a società partecipate a capitale interamente pubblico può avvenire a condizione che :

a) il Comune e gli altri enti pubblici titolari del capitale sociale siano in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

b) la società realizzi con il Comune e gli altri enti pubblici che la controllano la parte più rilevante della propria attività.

2. La condizione di cui al comma 1 lettera a) si realizza quando :

a) lo statuto sociale preveda la competenza della assemblea ad autorizzare il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, che non siano già di competenza della assemblea, e , comunque, di quelli relativi alla costituzione o alla partecipazione ad altre società, alla stipula di convenzioni con altri enti pubblici, alla costituzione o alla modificazione di altre forme associative, all'affidamento a terzi della resa di parte del servizio affidato, agli acquisti e alle mediazioni immobiliari e alle relative permuta, alla nomina dei rappresentanti nelle società partecipate

b) i contratti di servizio definiscano i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi affidati e prevedano adeguati strumenti di verifica e controllo del loro rispetto.

3. Per il realizzarsi della condizione di cui al

comma 1 lettera b), lo statuto della società deve escludere espressamente che la parte quantitativamente e qualitativamente più importante dell'attività costituente l'oggetto sociale possa essere svolta a favore di enti o soggetti diversi dal Comune e dagli altri enti pubblici che controllano e detengono il capitale sociale.

4. Gli statuti delle società a capitale interamente pubblico, affidatarie dirette di pubblici servizi, devono, altresì, contenere l'obbligo per il collegio dei sindaci di riferire semestralmente alla assemblea dei soci sulla osservanza delle disposizioni statutarie di cui ai precedenti commi 2, lettera a), e 3

ART. 38

AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

2. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

3. Il sindaco, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, nomina il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione devono avere una speciale

competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Il sindaco, con motivato provvedimento, può revocare il consiglio di amministrazione o singoli componenti.

5. Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono presentate per iscritto al sindaco e hanno efficacia immediata. Le dimissioni del presidente o della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione. Alla surrogazione del consiglio o dei singoli consiglieri revocati o dimissionari, si provvede con le stesse modalità della nomina. Il nuovo consiglio di amministrazione o i suoi componenti nominati in surrogazione durano in carica fino alla scadenza originaria del consiglio stesso.

6. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione, con le modalità previste dallo statuto dell'azienda.

7. Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi generali dell'azienda.

8. La giunta comunale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva i seguenti atti fondamentali dell'azienda: i piani, il programma, i

bilanci preventivi, i conti consuntivi, le tariffe. La giunta approva gli atti predetti entro sessanta giorni da quando sono pervenuti al Comune. Trascorso tale termine senza che la giunta abbia deliberato, gli atti si intendono approvati. L'azienda invia alla giunta comunale copia di tutte le deliberazioni, entro otto giorni dall'adozione.

ART. 39

ISTITUZIONI

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali ed è dotato di autonomia gestionale.
2. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle istituzioni e ne approva il regolamento.
3. Il legale rappresentante dell'istituzione è il sindaco.
4. Il sindaco, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, nomina il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione.
5. Alla nomina, revoca e dimissioni degli amministratori delle istituzioni si applicano le norme previste per le aziende speciali.
6. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco e scelto fra i dipendenti di ruolo

dell'amministrazione ovvero assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o – eccezionalmente e con provvedimento motivato – con contratto a tempo determinato di diritto privato. L'incarico di direttore dell'istituzione è a tempo determinato e non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il personale dell'istituzione fa parte dell'organico del Comune.

7. Il regolamento dell'istituzione ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento, secondo i principi stabiliti dallo statuto. Il regolamento determina in particolare la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

8. Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi generali dell'istituzione.

9. La giunta comunale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva i seguenti atti fondamentali dell'istituzione: i bilanci preventivi, le relazioni previsionali e programmatiche, i conti consuntivi, le tariffe. La giunta approva gli atti predetti entro sessanta giorni da quando sono pervenuti al Comune. Trascorso tale termine senza che la giunta abbia deliberato, gli atti si intendono approvati.

ART. 40

SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie e connesse, il Comune costituisce società di capitali, regolate dal Codice civile, o vi partecipa.
2. Per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti il Comune può, inoltre, costituire società per azioni o parteciparvi.
3. La costituzione di tali società o la partecipazione alle stesse è deliberata dal consiglio comunale.
4. I rapporti e le forme di collegamento fra il Comune e le società sono disciplinati da apposite convenzioni.
5. Il voto nelle assemblee straordinarie deve essere preceduto da una deliberazione della giunta, sentito il parere vincolante della commissione consiliare competente.

ART. 41

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

1. Per la gestione di servizi culturali e del tempo libero il Comune può costituire associazioni e fondazioni, parteciparvi e aderirvi.
2. La costituzione di tali soggetti, la partecipazione o adesione agli stessi è deliberata dal consiglio comunale.
3. Le forme di collegamento e i rapporti fra il Comune e le associazioni e fondazioni, costituite o partecipate, sono disciplinati da apposite convenzioni e/o contratti di servizio.

ART. 42

CONSORZI

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni e Province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al consiglio comunale.
3. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla

quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 43

CONVENZIONI E ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni e Province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere uffici comuni per l'esercizio di funzioni pubbliche in sostituzione degli enti partecipanti.
4. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il

finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

5. Il sindaco agisce sulla base di un ordine del giorno del consiglio che deve contenere gli indirizzi di massima per la partecipazione del sindaco o di suoi delegati al procedimento ai fini dell'approvazione dell'accordo di programma.

6. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

7. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco.

8. L'ordine del giorno di cui al comma 5 è necessario anche nel caso di accordi di programma promossi da altri enti.

ART. 44

CONFERIMENTO DI FUNZIONI ED INCARICHI IN ENTI.

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 67 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 i consiglieri comunali o circoscrizionali possono svolgere incarichi e funzioni presso società di capitale, consorzi, aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni in genere, soggetti a vigilanza del Comune o dallo stesso sovvenzionati, nei

casi in cui sussistono ragioni ed esigenze di interesse generale collegate all'esercizio del mandato elettivo.

2. L'individuazione della fattispecie cui applicare la esimente di cui al comma precedente è stabilita nell'atto di indirizzo del consiglio comunale di cui all'art. 42, comma 2, lettera m) del T.U. n. 267 del 18.8.2000.

3. Le cause esimenti si applicano anche agli assessori comunali in ragione del mandato elettivo del sindaco nell'ambito delle materie e delle competenze loro delegate.

ART. 45

CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.

2. La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di

reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

3. Il consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

CAPO VI

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ART. 46

ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente statuto.

ART. 47

FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Le tariffe e i corrispettivi sono adeguati, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.
5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino tariffe o corrispettivi inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

ART. 48

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il consiglio comunale delibera nei termini di legge il bilancio di previsione, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
4. Ai soli fini informativi e gestionali interni, viene predisposto anche un bilancio annuale di previsione articolato in centri di entrata e di spesa. Esso prevede la ripartizione delle risorse fra i settori ed eventualmente progetti di valenza intersettoriale secondo criteri stabiliti dal regolamento di contabilità.
5. Gli schemi di bilancio annuali e pluriennali e la relazione previsionale e programmatica, predisposti ed approvati dalla giunta, sono inviati ai consigli circoscrizionali e ai revisori dei conti per i pareri di competenza e sono presentati al consiglio comunale, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di

contabilità. .

6. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione, altrimenti sono ammissibili soltanto se accettati dalla giunta: in ogni caso gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.

ART. 49

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI DI LEGGE.

1. Trascorso il termine prescritto dalla legge entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario generale, entro i tre giorni successivi, con lettera notificata in forma amministrativa, dà comunicazione al sindaco e agli assessori della avvenuta scadenza del termine e dell'avvio della procedura per la nomina del commissario.

2. Trascorsi sette giorni dalla data della predetta notifica, qualora nel frattempo la giunta non abbia predisposto e adottato lo schema di bilancio, il segretario generale, entro i cinque giorni successivi, dispone, con proprio provvedimento, la nomina del

commissario , scegliendolo tra segretari o dirigenti comunali o provinciali in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, dirigenti di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

3. Il commissario, entro i quindici giorni successivi alla data della nomina, predispone d'ufficio lo schema di bilancio e lo adotta. Entro i tre giorni successivi alla adozione, il commissario assegna al consiglio comunale, con lettera notificata in forma amministrativa al presidente del consiglio e a ciascun consigliere un termine non superiore a quindici giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per

l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

4. Nel caso in cui il consiglio non abbia approvato lo schema di bilancio regolarmente predisposto dalla giunta nel termine prescritto dalla legge entro il quale il bilancio deve essere approvato, il segretario generale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine stesso, con lettera notificata in forma amministrativa, dà comunicazione al sindaco, al presidente del consiglio e a ciascun consigliere comunale della avvenuta scadenza del termine e assegna un termine non superiore a trenta giorni dalla data della notifica stessa per la approvazione del bilancio. Trascorso inutilmente detto termine il segretario, entro gli otto giorni successivi, dispone, con proprio provvedimento, la nomina del commissario con le modalità di cui al comma 2.

5. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario ai sensi del comma 3 o entro il termine assegnato dal segretario generale ai sensi del comma 4, il commissario provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

ART. 50

RENDICONTO

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto al programma e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
4. Lo schema di conto consuntivo e la relazione illustrativa predisposti dalla giunta sono inviati al collegio dei revisori per il parere di competenza.

ART. 51

CONTROLLO DI GESTIONE

1. I regolamenti di contabilità e di organizzazione dettano le norme per l'effettuazione del controllo economico interno della gestione e per la rilevazione

contabile dei costi dei servizi.

2. Il controllo di gestione è il sistema di attività e procedure dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità della organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità della azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

3. Il Servizio di controllo di gestione supporta le funzioni di direzione generale e di direzione di settore. La responsabilità della progettazione e della gestione del servizio sono affidate ad una apposita sezione del settore servizi finanziari.

4. Qualora non sia stato nominato il direttore generale, il servizio di controllo di gestione, supporta il segretario generale, i Dirigenti e la conferenza dei dirigenti nell'esercizio delle funzioni direzionali e di coordinamento di rispettiva competenza e predispone e presenta alla conferenza dei dirigenti, per la approvazione, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio di previsione, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, del T.U. 18.8.2000 n. 267.

ART. 52

REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori e' organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto da tre membri, scelti in conformità alle disposizioni di legge e nominati dal consiglio comunale, con voto limitato a due componenti..
2. Non possono essere eletti alla carica di revisore e se eletti decadono:
 - a) coloro che non siano eleggibili alla carica di consigliere comunale;
 - b) coloro che hanno con il Comune rapporto di prestazione d'opera retribuita.
3. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla data della delibera di nomina e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio; decadono dalla carica, oltre che per l'insorgere di uno dei motivi di ineleggibilità di cui al secondo comma, quando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute del collegio ritualmente convocate. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un revisore scelto nel ruolo dei

revisori ufficiali o negli albi professionali, il consiglio elegge il sostituto iscritto nel ruolo o negli albi suddetti. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

4. Il collegio dei revisori:

- a) collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo esprimendo pareri obbligatori preventivi sulla relazione previsionale e programmatica, sui bilanci annuali e pluriennali, sui piani finanziari, sui programmi di opere pubbliche, sulla relazione annuale della giunta relativa al controllo di gestione e su ogni altro atto espressamente richiesto da un terzo dei consiglieri comunali;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed economica della gestione;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo l'apposita relazione;
- d) partecipa alle riunioni della giunta per riferire, dietro invito del sindaco, su argomenti di sua competenza.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.

6. Nella relazione di cui al quarto comma il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori rispondono della verità delle loro

attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

ART. 53

CONTRATTI

1. Il regolamento disciplina i procedimenti per la scelta del contraente, nonché le modalità e le clausole delle singole figure contrattuali, in modo da assicurare la trasparenza, l'imparzialità e la parità di condizioni dei soggetti interessati sia nei procedimenti aperti sia in quelli ristretti e le procedure negoziate eccezionali.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 54

REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le proposte di revisione delle norme contenute nel presente statuto sono deliberate dal consiglio comunale con le maggioranze e con le procedure previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Esse possono essere presentate:

- a. dalla giunta comunale;
 - b. da ciascun consigliere;
 - c. dalla maggioranza dei consigli di circoscrizione;
 - d. da un numero di iscritti alle liste elettorali pari ad un terzo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale.
2. La proposta di modifica respinta dal consiglio comunale, non può essere ripresentata prima che siano trascorsi sei mesi.
3. La proposta di delibera, avente per oggetto l'abrogazione del presente statuto, non è ammissibile se non è presentata dalla giunta comunale previa deliberazione unanime, o da almeno un terzo dei consiglieri, e se non è accompagnata dalla contestuale proposta di deliberazione di un nuovo statuto, in sostituzione del precedente.
4. La proposta di abrogazione è deliberata con le maggioranze e nelle forme di cui al primo comma e, se approvata, comporta la contestuale approvazione del testo integrale del nuovo statuto.

ART. 55

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, divenuta esecutiva la

deliberazione di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

3. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle deliberazioni di revisione o abrogazione del presente statuto.

ART. 56

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti richiamati dal presente statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.

2. Il consiglio comunale procede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, alla revisione

dei regolamenti comunali vigenti e alla adozione dei regolamenti nelle materie attribuite al Comune dei quali lo stesso non è dotato.

3. La giunta, nell'ambito delle sue competenze, provvede, entro il termine di cui al comma 2, alla revisione e all'adeguamento ai principi generali, a quelli del titolo IV del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed al presente statuto del regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

4. Il consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.

5. Fino alla revisione dei regolamenti vigenti e alla adozione dei nuovi, continuano a rimanere in vigore, per quanto compatibili con le disposizioni statutarie, le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

ART. 57

ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. La commissione consiliare permanente per gli

affari istituzionali ed organizzativi verifica lo stato di attuazione dello statuto, predispone e coordina la stesura dei regolamenti che hanno rilievo statutario, sovrintende alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati dallo statuto, propone modifiche o integrazioni dello statuto e misure organizzative e provvedimenti necessari per una sua funzionale attuazione.

2. Ogni anno il presidente della predetta commissione consiliare permanente presenta al consiglio una specifica relazione sullo stato di attuazione dello statuto.

ART. 58

NORME TRANSITORIE

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale ricostituisce le commissioni consiliari permanenti in conformità a quanto stabilito dall'art.11, comma 1 e procede alla rielezione del presidente e del vice presidente del consiglio in conformità a quanto stabilito dall'art.7.

2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale definisce la

percentuale di cui al comma 11 dell'art. 23 e stabilisce i criteri e i parametri per la determinazione e per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma stesso.